**Corte di giustizia dell'Unione Europea
Ottava sezione
Sentenza 3 marzo 2022**

«Rinvio pregiudiziale - Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti le attività di medico - Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE - Formazione come medico specialista - Remunerazione adeguata - Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima della data della sua entrata in vigore e proseguite dopo la data di scadenza del termine di trasposizione».

Nella causa C-590/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisione del 22 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2020, nel procedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, QA, JA, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute contro UK e altri, IG e altri.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 189, terzo comma, TUE, nonché degli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1982, L 43, pag. 21).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Italia), QA, JA, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Italia) e il Ministero della Salute (Italia) e, dall'altro, UK e a. e IG e a. (in prosieguo: i «medici specialisti in causa»), in merito all'obbligo di corrispondere a questi ultimi una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, L 167, pag. 14), come modificata dalla direttiva 82/76 (in prosieguo: la «direttiva 75/363 modificata»), nonché al risarcimento del danno che detti interessati ritengono di aver subito per effetto della mancata trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

Contesto giuridico

Diritto dell'Unione

Direttiva 75/363

3. L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/363 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

a) essa presuppone il compimento di sei anni studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 1;

b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;

c) essa si svolge a tempo pieno, sotto [il] controllo delle autorità o degli enti competenti;

d) essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;

e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi interessati».

4. L'articolo 3 di detta direttiva stabiliva quanto segue:

«1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per giustificati motivi, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

2. La durata complessiva della formazione specializzata non deve risultare abbreviata dalle misure di cui al paragrafo 1. Il livello della formazione non deve essere compromesso né per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto, né dall'esercizio di un'attività professionale lucrativa svolta a titolo privato.

3. Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi, specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate».

5. L'articolo 7 della citata direttiva aveva il seguente tenore:

«A titolo transitorio e in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva, possono mantenere l'applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di medico specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della direttiva stessa. Questo periodo potrà essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3».

6. La direttiva 75/363 è stata notificata agli Stati membri il 20 giugno 1976.

Direttiva 82/76

7. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 82/76, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363 è stato sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

(...)

c) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato;

(...)».

8. In conformità dell'articolo 10 della direttiva 82/76, l'articolo 3 della direttiva 75/363 è stato sostituito dal seguente testo:

«1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno, enunciato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere conformemente al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto, alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per casi singoli giustificati, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

2. La formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell'allegato ed il suo livello deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno. Tale livello non deve essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto né dall'esercizio a titolo privato di un'attività professionale rimunerata.

La durata complessiva della formazione specializzata non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto.

3. Al più tardi il 25 gennaio 1989, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate».

9. Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 82/76, l'articolo 7 della direttiva 75/363 è stato sostituito dal seguente testo:

«In via transitoria e in deroga dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prevedevano, al momento della notifica [della direttiva 75/363], una formazione specializzata a tempo ridotto, possono continuare ad applicare tali disposizioni ai candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi il 31 dicembre 1983.

Ciascuno Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai beneficiari della deroga di cui al primo comma che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono dedicati effettivamente e lecitamente, a titolo di medici specialisti, all'attività in questione durante almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato».

10. L'articolo 13 della direttiva 82/76 ha aggiunto alla direttiva 75/363 un allegato, intitolato «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti». Tale allegato così disponeva:

«1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti

Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.

Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione.

La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni.

2. Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti

Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno, dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomeno alla metà di quella prevista al punto 1, secondo comma.

La autorità competenti vigilano affinché la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno.

Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata».

11. L'articolo 14 della direttiva 82/76 così disponeva:

«Le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del 1° gennaio 1983, in applicazione dell'articolo 3 della [direttiva 75/363], possono essere completate conformemente a tale articolo».

12. Il tenore dell'articolo 16 della direttiva 82/76 era il seguente:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

13. La direttiva 82/76 è stata notificata agli Stati membri il 29 gennaio 1982 ed è entrata in vigore quello stesso giorno, ai sensi dell'articolo 191, secondo comma, del Trattato CEE.

14. La direttiva 75/363 modificata è stata abrogata il 15 aprile 1993 dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU 1993, L 165, pag. 1), la quale è stata a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

Diritto italiano

15. La direttiva 82/76 è stata trasposta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257 - Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990) (GURI n. 191, del 16 agosto 1991). Tale decreto legislativo è entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione ed è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE (supplemento ordinario alla GURI n. 250, del 23 ottobre 1999).

16. L'articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 257/1991 stabiliva che le sue disposizioni si sarebbero applicate a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. I medici specialisti in causa hanno tutti seguito, in Italia, una formazione di specializzazione in discipline mediche. Alcuni di questi medici hanno iniziato la loro formazione prima dell'anno 1982, altri più tardi.

18. Il 16 aprile 2008, i medici specialisti in causa hanno presentato dinanzi al Tribunale di Roma (Italia) dei ricorsi diretti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Sanità, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che tali autorità fossero condannate, da un lato, a pagare loro una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, a titolo dei corsi di specializzazione medica che essi avevano seguito, e, dall'altro, a risarcire il danno che essi reputavano di aver subito a motivo della mancata trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76.

19. Con sentenza emessa nel corso del 2012, il Tribunale di Roma ha respinto tali domande.

20. Investita di appelli interposti contro tale pronuncia, la Corte d'appello di Roma (Italia), con sentenza 27 settembre 2016, ha confermato la sentenza di primo grado rispetto ai medici specialisti in causa che avevano iniziato la loro formazione prima dell'anno accademico 1983/1984, nonché a quelli che avevano seguito corsi di specializzazione non previsti dalla direttiva 75/363 modificata.

21. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, un'impugnazione contro detta sentenza d'appello. Inoltre, taluni dei medici specialisti in causa hanno presentato ricorso incidentale contro tale sentenza.

22. Il giudice del rinvio constata che le controversie di cui al procedimento principale hanno ad oggetto la valutazione del regime giuridico applicabile ai medici specialisti che hanno iniziato la loro formazione di medico specialista prima del 1º gennaio 1983 e che l'hanno conclusa dopo questa data. Il giudice del rinvio fa presente di avere, successivamente alla pronuncia della sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a. (C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32), operato una distinzione, in applicazione di tale sentenza, tra diverse situazioni in cui i medici specialisti possono venire a trovarsi. Più in particolare, i medici specialisti che hanno iniziato la loro formazione prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, intervenuta il 29 gennaio 1982, non avrebbero diritto ad alcuna remunerazione per la loro formazione.

23. Per quanto riguarda tale ipotesi specifica, esisterebbe una divergenza interpretativa in seno a diverse sezioni del giudice del rinvio in ordine alla questione se dei medici che abbiano seguito una formazione in medicina specialistica, come i medici specialisti in causa, possano pretendere, sulla base del diritto dell'Unione, una remunerazione a titolo della loro formazione iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76.

24. Alla luce di tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 189, terzo comma, [TUE] e gli articoli 13 e 16 della [direttiva 82/76] ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'articolo 13 [di tale direttiva] a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983.

2) Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della [direttiva 82/76] da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983».

Procedimento dinanzi alla Corte

25. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice fa valere che, tenuto conto delle divergenze interpretative della normativa dell'Unione applicabile nel caso di specie da parte delle diverse sezioni della Corte suprema di cassazione, nonché del numero considerevole di cause attualmente pendenti dinanzi a tale giudice, che testimoniano una situazione di incertezza grave e persistente quanto alla portata della tutela giurisdizionale dei diritti che gli interessati traggono dal diritto dell'Unione, sussiste un interesse a dissipare rapidamente i dubbi in merito all'interpretazione corretta di tale normativa e a dirimere così le gravi incertezze su questioni fondamentali di rilievo nazionale, anche di ordine costituzionale, quali quelle sottese alle questioni pregiudiziali sollevate.

26. Dall'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

27. Il 14 dicembre 2020 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, di respingere la domanda di procedimento accelerato.

28. Infatti, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non è, in quanto tale, suscettibile di costituire una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato. Lo stesso vale per il numero rilevante di cause che potrebbero essere sospese in attesa della decisione della Corte sul rinvio pregiudiziale (sentenza del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a., C-932/19, EU:C:2021:673, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

29. Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che il semplice interesse degli amministrati, certamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti che essi traggono dal diritto dell'Unione non è idoneo a dimostrare l'esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (sentenza dell'11 novembre 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf, C-938/19, EU:C:2021:908, punto 43).

30. Inoltre, occorre precisare che una divergenza tra giudici nazionali quanto all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere sufficiente, di per sé sola, a giustificare che il rinvio pregiudiziale venga trattato con procedimento accelerato. Infatti, l'importanza di garantire l'applicazione uniforme all'interno dell'Unione europea di tutte le disposizioni che fanno parte del suo ordinamento giuridico è inerente a qualsiasi domanda presentata ai sensi dell'articolo 267 TFUE (sentenza del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a., C-932/19, EU:C:2021:673, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata).

31. Peraltro, pur avendo la giurisprudenza statuito che, laddove una causa faccia sorgere gravi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell'Unione, può essere necessario, tenuto conto delle particolari circostanze di una causa siffatta, trattarla in tempi rapidi, in conformità dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a., C-621/18, non pubblicata, EU:C:2018:851, punto 10 nonché la giurisprudenza ivi citata), non risulta dalla domanda del giudice del rinvio che le circostanze evocate al punto 25 della presente sentenza, attinenti, in sostanza, alla portata della tutela giurisdizionale dei diritti che gli interessati traggono dalle disposizioni del diritto dell'Unione in questione, siano tali da giustificare un trattamento siffatto.

Sulle questioni pregiudiziali

32. In via preliminare, occorre ricordare che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di risolvere la controversia portata alla sua cognizione. In quest'ottica, incombe, se del caso, alla Corte riformulare le questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C-109/20, EU:C:2021:875, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

33. La Corte ha già statuito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve, in linea di principio, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 38).

34. Inoltre, la Corte ha statuito che queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che, nel caso di una formazione siffatta, la remunerazione deve essere corrisposta per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 57).

35. Nel caso di specie, il giudice del rinvio desidera sapere se, ai fini del risarcimento del danno causato dalla mancata trasposizione adeguata e tempestiva dell'obbligo di remunerazione previsto dalla direttiva 82/76, l'interpretazione del diritto dell'Unione così operata dalla Corte valga anche in riferimento alle formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della citata direttiva 82/76 e proseguite dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva. Infatti, contrariamente alla situazione che veniva in questione nella causa decisa dalla sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a. (C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32), alcuni dei medici specialisti in causa hanno iniziato la loro specializzazione anteriormente all'anno 1982 e dunque prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76.

36. Date tali circostanze, occorre intendere le questioni sollevate, che vanno trattate congiuntamente, come volte, in sostanza, a stabilire se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 modificata debbano essere interpretati nel senso, da un lato, che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, e, dall'altro, se una tale remunerazione adeguata debba, in questo caso, essere pagata per tutto il periodo di formazione oppure unicamente a partire dalla suddetta scadenza.

37. A questo proposito, occorre ricordare che, in applicazione delle disposizioni contemplate al punto precedente, abrogate il 15 aprile 1993 dalla direttiva 93/16, le formazioni che permettono di conseguire un diploma, un certificato o un altro titolo di medico specialista, effettuate a tempo pieno o a tempo ridotto, devono di norma essere oggetto di una remunerazione adeguata (sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 27).

38. Inoltre, l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1) (sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).

39. Risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che tale obbligo di garantire la remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, previsto dall'allegato della direttiva 75/363 modificata, è, come tale, incondizionato e sufficientemente preciso (sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 29 nonché la giurisprudenza ivi citata).

40. Inoltre, tale obbligo di remunerazione, inizialmente non previsto dalla direttiva 75/363, è stato introdotto dalla direttiva 82/76, che è entrata in vigore il 29 gennaio 1982 ed alla quale gli Stati membri, in forza dell'articolo 16 della medesima direttiva, erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982 (sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 30).

41. Quanto alla questione se dei periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguiti dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva rientrino nell'ambito di applicazione ratione temporis della direttiva stessa, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce e, pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente, essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove. Ciò non vale nel caso in cui la norma nuova sia accompagnata da disposizioni specifiche che ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo, attribuendole un effetto retroattivo (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C-258/17, EU:C:2019:17, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

42. A questo proposito, occorre constatare che l'iscrizione in una scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76, al fine di beneficiare di formazioni in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili, ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva.

43. Pertanto, una tale iscrizione nonché i periodi di formazione ad essa correlati non possono, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso contenute nella direttiva 82/76, essere fatti rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima per il periodo anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C-258/17, EU:C:2019:17, punto 52 e la giurisprudenza sopra citata).

44. È soltanto alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76, ossia a partire dal 1° gennaio 1983, che tale direttiva ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C-258/17, EU:C:2019:17, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

45. Orbene, per quanto riguarda le formazioni proseguite dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di detta direttiva, un'iscrizione quale quella di cui sopra ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse, successivamente alla data summenzionata.

46. Pertanto, occorre considerare che la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima.

47. Di conseguenza, poiché, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76.

48. Infatti, la Corte ha già statuito che le norme transitorie contenute negli articoli 12 e 14 della direttiva 82/76 non possono ritenersi aver avuto l'effetto di limitare nel tempo l'obbligo di versare una remunerazione adeguata ai medici a titolo della loro formazione a tempo ridotto in medicina specialistica (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punti 33 e 35).

49. Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità, per i medici specialisti in causa, di ottenere un risarcimento adeguato dei danni cagionati a motivo della mancata trasposizione della direttiva 82/76 a titolo dei periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguiti dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, occorre ricordare che, nel caso in cui, a causa dell'assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest'ultima non possa essere raggiunto mediante l'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell'Unione, quest'ultimo impone allo Stato membro interessato di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione di tale direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni, ossia che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato, che la violazione sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16, EU:C:2018:32, punto 49 nonché la giurisprudenza ivi citata).

50. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte affinché, in forza del diritto dell'Unione, si perfezioni la responsabilità dello Stato membro interessato.

51. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362.

Sulle spese

52. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.